



CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA

R E G O L A M E N T O

PER LA CONCESSIONE DI AREE

A CIRCHI EQUESTRI ED A SPETTACOLI VIAGGIANTI

Approvato con deliberazione C.C. n. 234 del 17.12.1981

TITOLO INORME GENERALIArt. 1. - Oggetto del regolamento.

L'utilizzo di aree sia pubbliche che private destinate alla installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, sia in occasione dei tradizionali luna-park di carnevale e "fiera franca" d'autunno che in altre manifestazioni e festeggiamenti, è disciplinato dalla legge 18.3.1968, n. 337 e dal presente regolamento.

Art. 2. - Concessione aree.

In occasione di manifestazioni e festeggiamenti, la concessione delle aree di cui all'art. 9 della legge 18.3.1968, n. 337 è rilasciata dall'Amministrazione Comunale alle singole Ditte richiedenti senza ricorso ad esperimento d'asta.

TITOLO IITRADIZIONALI LUNA-PARKArt. 3. - Commissione consultiva.

La concessione del plateatico in occasione del tra-

lazionale luna-park indetto per carnevale e fiera franca d'autunno, sarà determinata dal Sindaco, sentito il pare re consultivo di una commissione composta da:

- n. 1 rappresentante per ciascuna delle organizzazio ni sindacali di categoria più rappresentative nello ambito Regionale.
- n. 1 rappresentante della commissione interna del luna-park ove questa esista
- n. 1 rappresentante del Comando Vigili Urbani
- n. 1 funzionario comunale in qualità di segretario.

Art. 4. - Presentazione delle domande.

Chiunque intende ottenere la concessione di spazio per la installazione di attrazioni dello spettacolo viagg iante, deve farne richiesta al Sindaco, in competente bollo, entro il 90° (novanta) giorno dalla data della ma nifestazione. (ultimo giorno di carnevale - 1° giovedì di ottobre)

La domanda, oltre alle generalità complete del richieden te (nome e cognome-luogo e data di nascita-residenza-co dice fiscale) dovrà contenere:

- Periodo e località per le quali si chiede la concessio ne.
- Descrizioni delle attrazioni per le quali si chiede la concessione dell'area.
- Misure di ingombro massimo delle attrazioni e dei car riaggi.
- Estremi della licenza di polizia amministrativa rinnova ta per l'anno in corso.
- Estremi del contrassegno di cui all'art. 6 della legge n. 337/63 e del nulla-osta di agibilità.

Art. 5. - Criteri di concessione.

L'assegnazione delle aree sarà effettuata tenuto conto dei seguenti criteri prioritari:

- Anzianità di frequenza al parco trattenimenti con la stessa attrazione,
- anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante con la medesima attrazione,
- anzianità di residenza nel Comune o nella frazione o nella Regione,
- interesse spettacolare e novità dell'attrazione.

E' comunque garantito lo spazio per l'inserimento di un'attrazione costituente novità.

Art. 6. - Concessioni a rotazione.

L'ammissione al parco divertimenti per rotazione è consentita soltanto quando, dopo le assegnazioni, si rendano comunque disponibili aree, e vi siano richiedenti a parità di requisiti.

Art. 7. - Contenuti della concessione.

Della avvenuta concessione, viene data comunicazione al richiedente almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione.

In detta comunicazione saranno indicati:

- il periodo minimo durante il quale è obbligatoria la permanenza alla manifestazione;
- la data entro la quale dovrà essere versato il deposito cauzionale.

La mancata installazione dell'attrazione, il mancato versamento del deposito cauzionale e/o l'inosservanza del periodo obbligatorio di permanenza, provocherà l'au-

tomatica perdita della concessione e dei requisiti preferenziali di cui al precedente art. 5, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

Art. 8. - Gestione della concessione.

La concessione è strettamente personale.

E' vietato il trasferimento a qualsiasi titolo della concessione a terzi, a pena della revoca immediata.

Il concessionario è tenuto a gestire direttamente ed esclusivamente l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

Durante il periodo di permanenza del parco divertimenti, e nei limiti di orario stabilito dall'Amministrazione Comunale, tutte le attrazioni dovranno essere aperte ed in esercizio.

Art. 9. - Sostituzione dell'attrazione.

Non è consentita la sostituzione dell'attrazione.

In via eccezionale e per giustificati motivi di forza maggiore potrà essere ammessa tale sostituzione qualora non ne derivi un aumento delle misure di ingombro e quando, a giudizio insindacabile del Sindaco, la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza ad altre attrazioni per le quali sia già stata determinata la concessione.

Art. 10. - Dimensioni dell'attrazione.

E' vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dal Sindaco, semprechè non ne risulti danneggiata la attività delle attrazioni adiacenti.

Art. 11. - Successione nell'anzianità di piazza.

Nel caso di decesso o di cessazione definitiva dell'attività del titolare di una attrazione, ai familiari conviventi e coadiuvanti nella conduzione della medesima, è riconosciuta l'anzianità di piazza già acquisita dal predetto fino a quando l'attrazione medesima rimarrà di proprietà e sarà gestita dai componenti il nucleo familiare sovracitato.

Laddove si verifici che il subentrante sia già titolare di altra autorizzazione ministeriale per l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, la commissione di cui al precedente art. 3 valuterà le singole situazioni al fine di evitare che lo stesso benefici di più concessioni.

Art. 12. - Ammissione al parco.

La concessione di plateatico è limitata alla sola attrazione ed al mezzo adibito ad abitazione del concessionario. Ogni altra attrezzatura logistica e/o carriaggio dovrà essere parcheggiata in apposita area recintata secondo le direttive impartite dal Comando Vigili Urbani.

Art. 13. - Installazione e funzionamento del parco - Commissione interna.

L'allestimento del parco divertimenti avviene sotto il diretto controllo del Comando Vigili Urbani.

I concessionari di plateatico potranno iniziare le operazioni di installazione della propria attrazione solo dopo aver ottenuta apposita autorizzazione da parte del Comando Vigili Urbani.

7

Il Sindaco impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del parco (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norme igienico sanitarie, rimozioni rifiuti, ecc.).

L'esercizio dell'attività sarà subordinato al possesso dell'apposito visto dell'Autorità locale di P.S. ed al previsto collaudo eseguito dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento.

I partecipanti al parco possono nominare propri rappresentanti per i rapporti con l'Amministrazione Comunale, al fine di favorire il coordinamento per il buon funzionamento di tutti i servizi del parco stesso.

Art. 14. - Assenze motivate.

Il concessionario che, per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, ritenuti validi dall'Amministrazione Comunale, non possa essere presente nel parco di vertimenti, conserva l'anzianità acquisita.

Art. 15. - Tassa occupazione suolo - Deposito cauzionale.

Per l'occupazione delle aree plateali di cui al presente regolamento, sono dovute le relative tariffe determinate dalla legge. Tali concessioni di plateatico, sono subordinate al versamento di un deposito cauzionale che dovrà essere versato c/o la Divisione Ragioneria del Comune Ufficio Economato entro i termini prescritti dalla comunicazione di cui al precedente art. 7.

L'Entità del deposito cauzionale sarà stabilita dalla Giunta Municipale con proprio provvedimento.

Dal pagamento della stessa sono escluse le manifestazioni non lucrative (partiti, associazioni caritative, ecc.)

TITOLO IIICIRCHI ED ALTRE ATTRAZIONIArt. 16. - Norme applicabili.

Per i complessi non costituenti parchi tradizionali (feste rionali, sagre, stunt-car, ecc.) valgono le norme fissate dagli articoli: 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 (I°, II° e III° comma) - 14 - 15 (I° comma) - 17 - 18 del presente regolamento.

TITOLO IVNORME FINALIArt. 17. - Sanzioni.

La inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento saranno punite a norma di legge; nei casi più gravi anche con la revoca immediata della concessione e con la perdita del diritto di partecipazione al parco.

Art. 18. - Altra normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento,

valgono le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di polizia urbana, di occupazione suolo pubblico, di igiene, nonché tutte le altre disposizioni contemplate dalla legislazione concernente gli spettacoli viaggianti.